



N. 91 - settembre 2015

A.S. n. 2032 - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

Il disegno di legge n. 2032, approvato dall'altro ramo del Parlamento, **reca modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale al fine di escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti.**

Contenuto

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'**articolo 1, comma 1**, dell'Atto Senato n. 2032 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale. Più nel dettaglio, **la lettera a)** del citato comma 1 inserisce nell'articolo codicistico il comma *1-bis*. La nuova disposizione **esclude l'applicabilità del rito abbreviato per i seguenti reati:**

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione** (articolo 289-*bis* c.p.);
- strage** (articolo 422 c.p.);
- omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne** (articolo 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
- omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente** (articolo 577, primo comma, n. 1);
- omicidio premeditato** (articolo 577, primo

comma, n. 3);

-**omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone** (articolo 577, primo comma, n. 4);

-**tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi** (articoli 601 e 602 c.p.);

-**sequestro di minore cui consegue la morte dell'ostaggio** (articolo 605, quarto comma, c.p.);

-**sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegue la morte dell'ostaggio** (articolo 630, terzo comma, c.p.).

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce, poi, nell'articolo 438 del codice di rito il nuovo comma *5-bis*. Tale disposizione prevede che quando il procedimento penale riguarda un reato di competenza della Corte d'assise, ai sensi dell'articolo 5 del codice di rito, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla Corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

La **lettera c)**, infine, inserisce nell'articolo 438 del codice di procedura penale due ulteriori commi (commi *6-bis* e *6-ter*). In base al **nuovo comma 6-bis**, se si procede per i gravi delitti contemplati dal comma *1-bis*, l'imputato può presentare **la richiesta di**

giudizio abbreviato subordinandola però ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

Ai sensi del **nuovo comma 6-ter**, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una diversa qualificazione del fatto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. *In proposito si rileva come la disposizione in esame non sembra chiarire quale sia il giudice competente a ricevere la richiesta e a decidere la causa secondo il rito abbreviato.*

Il **comma 2 dell'articolo 1** del disegno di legge interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi una nuova disposizione: **l'articolo 134-ter**. Si tratta di una modifica strettamente collegata all'intervento sull'articolo 438 del codice di rito. La nuova disposizione prevede infatti che **la fissazione della data di comparizione delle parti**, ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice di procedura penale, **sia il frutto di un dialogo, anche telematico, tra il Presidente della Corte d'assise e il giudice** (articolo 132 disp.att. c.p.p.).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede infine l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (**comma 1**). La disposizione reca altresì una **disciplina transitoria**, stabilendo che le disposizioni in esame possano trovare applicazione con riguardo ai soli procedimenti per i fatti commessi dopo la data della entrata in vigore della legge (**comma 2**).

Quadro normativo di riferimento

Il **giudizio abbreviato** è un rito speciale, disciplinato dagli articoli 438 e ss del codice di procedura penale. Tale istituto è precluso con riguardo alla giurisdizione conciliativa del giudice di pace.

La fase introduttiva del rito **contempla due distinti moduli procedurali**, demandati alla scelta dell'imputato. Nel primo modulo l'imputato, attraverso di fatto una **richiesta semplice**, si limita a chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti all'udienza preliminare. Il secondo modulo, invece risulta imperniato su una **richiesta condizionata**, per la quale l'imputato nel richiedere il giudizio anticipato subordina la richiesta alla assunzione di taluni mezzi di prova. La richiesta può essere effettuata, **a prescindere dal reato contestato**, personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto. La richiesta semplice obbliga il PM a prenderne atto e il giudice a disporre con ordinanza la trasformazione del rito. Nel caso in cui la richiesta di rito abbreviato sia condizionata ad un'integrazione probatoria, invece, il giudice deve ammettere il rito qualora l'integrazione richiesta sia necessaria ai fini della decisione (in quanto non sostitutiva), oltreché di indispensabile supporto logico-valutativo per un qualche aspetto della regiudicanda (**Cassazione S.U., Sentenza n. 44711 del 2004**), ma anche compatibile con le finalità di economia processuale del procedimento sulla scorta degli atti acquisiti ed utilizzabili. Di fronte al rito abbreviato condizionato in essere, il PM potrà chiedere ed ottenere l'ammissione di prova contraria; è da ritenere che il PM possa, già prima della valutazione del giudice, interloquire con lo stesso prospettando tale necessità in modo che il giudice valuti anche sulla base di questa prospettiva. In caso di rigetto da parte del giudice della richiesta condizionata, la stessa potrà essere riproposta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (**Corte Costituzionale, Sentenza n. 169 del 2003**). Con riguardo allo **svolgimento del procedimento**, nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza preliminare (ad eccezione degli articoli 422, 423 c.p.p.), e quindi **l'udienza è camerale**, salvo che tutti gli imputati facciano richiesta di svolgimento pubblico. Se il

giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (articolo 441, comma 5, c.p.p.). Terminata la discussione, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna; nel caso di **condanna**, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è **diminuita di un terzo**. (Si tratta infatti di un **istituto processuale di natura "premiale"**). Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (articolo 442, comma 2). Per quanto, infine, riguarda il **regime delle impugnazioni**, si esclude l'appellabilità da parte del PM e dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del PM, delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[*Disegni di legge in materia di indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide \(n. 90 - luglio 2015\)*](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it